C/2024/4374

4.7.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 29 aprile 2024

relativa a una decisione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/1925

(caso DMA.100047 - APPLE – IPADOS)

(notificata con il numero C(2024) 2500 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/4374)

Il 29 aprile 2024 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/1925. Conformemente al disposto dell'articolo 44 di questo regolamento (in seguito «regolamento sui mercati digitali») ([1]), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

(1) Il 5 settembre 2023, a seguito della notifica di Apple Inc. («Apple») del 3 luglio 2023 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha adottato una decisione che designa Apple come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento in relazione ai seguenti servizi di piattaforma di base («SPB»): i) il servizio di intermediazione online App Store; ii) il sistema operativo iOS e iii) il browser web Safari. Tuttavia, al momento della notifica di Apple, il SPB rappresentato dal sistema operativo iPadOS di Apple non raggiungeva le soglie quantitative stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento sui mercati digitali.

(2) Il 5 settembre 2023 la Commissione ha avviato un'indagine di mercato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali (decisione C(2023) 6076) per valutare se designare Apple come gatekeeper, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, dello stesso regolamento, in relazione al SPB rappresentato dal sistema operativo iPadOS. Il 13 dicembre 2023 la Commissione ha comunicato ad Apple le proprie conclusioni preliminari secondo cui Apple dovrebbe essere designata come gatekeeper in relazione a iPadOS a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento sui mercati digitali. Dopo aver avuto accesso al fascicolo, Apple ha risposto alle conclusioni preliminari della Commissione il 17 gennaio 2024.

2. QUADRO GIURIDICO

(3) Il regolamento sui mercati digitali stabilisce una serie di criteri oggettivi rigorosamente definiti per designare una piattaforma online di grandi dimensioni come gatekeeper in relazione a uno o più SPB da essa forniti.

(4) La Commissione deve innanzitutto delimitare i diversi servizi forniti da un'impresa e determinare quali di essi si qualificano come SPB. Un criterio adeguato per qualificare e delimitare i servizi di piattaforma di base è rappresentato dallo scopo per il quale il servizio è utilizzato dagli utenti finali o dagli utenti commerciali o da entrambi.

(5) Successivamente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione designa un'impresa come gatekeeper in relazione al suo SPB se essa soddisfa tre requisiti cumulativi, vale a dire se: a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(6) In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, si presume che tali requisiti siano soddisfatti se vengono raggiunte o superate determinate soglie quantitative, vale a dire il fatturato o la capitalizzazione di mercato dell'impresa e il numero di utenti finali e di utenti commerciali che utilizzano un determinato SPB ottenuti in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari. Tuttavia, se l'impresa non raggiunge ciascuna delle soglie quantitative, non si può presumere che si tratti di un gatekeeper in relazione ai suoi SPB.

(7) Indipendentemente dalle presunte soglie, se l'impresa soddisfa ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali in relazione a un determinato SPB, la Commissione la designa come gatekeeper a seguito di una valutazione qualitativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento stesso. A tal fine la Commissione può tenere conto di alcuni o di tutti gli elementi seguenti:

a) le dimensioni dell'impresa, compresi il fatturato e la capitalizzazione di mercato;

b) il numero di utenti commerciali che utilizzano il SPB dell'impresa per raggiungere gli utenti finali e il numero di questi ultimi;

c) gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati di tale impresa;

d) eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l'impresa;

e) il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali in relazione al SPB dell'impresa, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f) la struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa o

g) le altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio di tale impresa.

(8) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare un'impresa che fornisce SPB come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, o al fine di identificare i SPB da elencare nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

3. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

(9) A seguito della valutazione qualitativa della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento sui mercati digitali, sulla base delle prove raccolte dalla Commissione durante l'indagine di mercato e delle informazioni a sua disposizione, la Commissione designa Apple come gatekeeper in relazione al suo SPB rappresentato dal sistema operativo iPadOS.

(10) La Commissione è pervenuta a questa conclusione sulla base delle osservazioni seguenti.

(11) In primo luogo, la Commissione ritiene che iPadOS possa essere considerato un sistema operativo ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento sui mercati digitali, e che costituisca un SPB distinto dagli altri sistemi operativi e SPB forniti da Apple.

(12) In secondo luogo, la Commissione ritiene che Apple abbia un impatto significativo sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui mercati digitali. In particolare, la Commissione ha constatato che Apple raggiunge tutte le soglie quantitative stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in quanto ha comunicato un fatturato a livello dell'Unione ben superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti l'indagine di mercato (2020, 2021 e 2022) e una capitalizzazione di mercato media superiore a 75 miliardi di EUR nel 2022.

(13) In terzo luogo, la Commissione ritiene che iPadOS costituisca un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui mercati digitali. In particolare, iPadOS vanta un numero elevato di utenti commerciali e finali, è importante dal punto di vista commerciale per gli utenti commerciali in quanto costituisce un punto di accesso per una clientela con un'elevata disponibilità a pagare, presenta effetti di lock-in sia per gli utenti finali che per quelli commerciali e, rispetto a questo sistema operativo, Apple beneficia di effetti di rete e di economie di scala.

(14) In quarto luogo, la Commissione ritiene che Apple goda di una posizione consolidata e duratura in relazione a iPadOS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui mercati digitali. In particolare, iPadOS è uno dei due principali sistemi operativi per tablet nell'Unione da oltre dieci anni e si prevede che il numero già significativo di utenti finali e commerciali di questo sistema continuerà a crescere nei prossimi anni.

4. **CONCLUSIONI**

(15) Per le ragioni sopra esposte, la presente decisione chiude l'indagine di mercato avviata con la decisione C(2023)6076, del 5 settembre 2023, sul SPB rappresentato dal sistema operativo iPadOS di Apple e modifica la decisione C(2023) 6100 della Commissione, del 5 settembre 2023, che designa Apple come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento sui mercati digitali aggiungendo la lettera seguente all'articolo 2 di tale decisione: «d) il sistema operativo iPadOS di Apple».

(16) Di conseguenza, i seguenti SPB di Apple sono considerati un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui mercati digitali:

(a) il servizio di intermediazione online App Store di Apple;

(b) il sistema operativo iOS di Apple;

(c) il web browser Safari di Apple e

(d) il sistema operativo iPadOS di Apple.